



## Città di Lecce

**CENTRO DI RESPONSABILITÀ XIV: Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio**  
**CENTRO DI RESPONSABILITÀ XX: Ambiente, Igiene Urbana, Protezione Civile, Energia, Ufficio**  
**Unico dei rifiuti, Ufficio V.I.A., Randagismo, Canili.**

**Oggetto: Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa a: scarico di acque reflue/meteoriche, emissioni in atmosfera ed iscrizione nel registro provinciale degli utilizzatori per impianto di frantumazione pietre e minerali impianti siti in Lecce in località "Barba" e "Materdomini" – richiedente società FICES S.p.A.**

*Istruttoria dell'ufficio Ambiente: Istruttore Tecnico: Geom. Luciano Mangia*

*Istruttoria del Settore Pianificazione Sviluppo del Territorio Sportello SUAP: Coordinatore Tecnico Sportello SUAP: Geom. Riccardo Loiacono*

### **Premesso che:**

- in data 13/06/2013 è entrato in vigore il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 "Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35" che ha individuato la Provincia quale Autorità Competente ai fini del rilascio/rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- l'art. 2, comma 1 lett. b), del D.P.R. n. 59 del 13.03.2013 individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A);
- l'art. 4, comma 7, del DPR n. 59 del 13.03.2013 prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del medesimo DPR, l'adozione del provvedimento da parte dell'Autorità competente e la sua trasmissione al S.u.a.p. per il rilascio del titolo;
- all'art. 3 comma 1 del citato D.P.R. si riporta quanto segue: "i gestori degli impianti di cui all'articolo 1 presentano domanda di autorizzazione unica ambientale nel caso in cui siano assoggettati, ai sensi della normativa vigente, al rilascio, alla formazione, al rinnovo o all'aggiornamento di almeno uno dei seguenti titoli abilitativi:
- a) autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- b) comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
- c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- d) autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- e) comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

- f) autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99;
- g) comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
- al paragrafo nr. 3 della Circolare del Ministero dell'Ambiente prot. 49801 del 07.11.2013, è precisato che la richiesta di A.U.A. è sempre obbligatoria alla scadenza del primo dei titoli abilitativi dell'art. 3, comma 1, salvo che ricorrano le ipotesi derogatorie di cui all'art. 3, comma 3 e all'art. 7, comma 1 del regolamento;
- l'art. 124 del D. Lgs. N. 152 del 03 Aprile 2006 "Norme in Materia Ambientale" dispone: "*tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati ....omissis.....Salvo diversa disciplina regionale, la domanda di autorizzazione è presentata alla Provincia.....*";
- l'art. 103 del D.lg. n. 152/06 dispone che è vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, fatta eccezione: "*..... per gli scarichi di acque reflue urbane e industriali per i quali sia accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità, .....a recapitare in corpi idrici superficiali, e per gli scarichi di acque meteoriche convogliate in reti fognarie separate,.....*";
- l'art. 14, primo comma, del R.R. n. 26/13 – Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia, in attuazione dell'art. 113 del D. Lgs. n. 152/06 e ss. mm. ii., – attribuisce alla Provincia la competenza ad autorizzare scarichi delle acque meteoriche di dilavamento, di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne nei corsi d'acqua superficiali compresi i corpi idrici artificiali, sul suolo, negli strati superficiali del sottosuolo e nei corsi d'acqua episodici, naturali ed artificiali;
- il D. Lgs. 152/06, nella parte IV, relativa alla "gestione dei rifiuti e bonifica dei siti contaminati", artt. 214 e 216, disciplina, mediante procedure semplificate, le operazioni di recupero dei rifiuti;
- il Decreto del Ministero dell'Ambiente del 05.02.1998 e sue m. ed i. individua le attività di recupero realizzabili con procedure semplificate prevedendo tipologia, provenienza, caratteristiche dei rifiuti non pericolosi e processo, la cui conformità ne consente l'esercizio;
- con direttiva del Ministero dell'Ambiente del 09 aprile 2002 sono state date indicazioni per la piena applicazione del Regolamento Comunitario nr. 2557/01 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco rifiuti (allegato C);
- il Dm Ambiente 2 maggio 2006 (Supplemento ordinario n. 123 alla Gazzetta ufficiale 18 maggio 2006 n. 114) reca - all'allegato C - uno schema di trasposizione dei codici CER individuati nell'Allegato 1, Suballegato 1 e nell'Allegato 2, del decreto ministeriale 5 febbraio 1998 con i corrispondenti codici dell'Elenco dei Rifiuti di cui all'allegato D, parte IV del D.Lgs. 152/2006 ai sensi della decisione 2000/532/Ce e successive modificazioni;
- il Decreto n. 350/98 del Ministero dell'Ambiente disciplina le norme per la determinazione dei diritti d'iscrizione, dovuti alla Provincia dalle imprese che effettuano l'attività di recupero di rifiuti, ai sensi degli ex artt. 31 e 33 del D. Lgs. 22/97, ora al Capo IV artt. 214 e 216 del D. Lgs. 152/06;
- l'art. 4 della L. R. n° 17/2007, che assegna alle Province le funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera, ex art. 269 del D.lg. n° 152/06, agli impianti industriali ed alle attività artigianali che sono soggetti;
- l'art. 5 della L. n° 447 del 26/10/1995, assegna alle Province le competenze delle funzioni amministrative in materia di inquinamento acustico;
- l'art. 2, comma 1 lett. b), del D.P.R. n. 59 del 13.03.2013 individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.);
- l'art. 4, comma 7, del DPR n. 59 del 13.03.2013 prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento

di titoli abilitativi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del medesimo DPR, l'adozione del provvedimento da parte dell'Autorità competente e la sua trasmissione al S.U.A.P. per il rilascio del titolo;

- al paragrafo nr. 3 della Circolare del Ministero dell'Ambiente prot. 49801 del 07.11.2013, è precisato che la richiesta di A.U.A. è sempre obbligatoria alla scadenza del primo dei titoli abilitativi dall'art. 3, comma 1, salvo che ricorrano le ipotesi derogatorie di cui all'art. 3, comma 3 e all'art. 7, comma 1 del regolamento;
- con nota del 21.12.1998, la Fices S.p.A. ha presentato al Servizio Ambiente della Provincia di Lecce comunicazione di inizio attività di recupero rifiuti per l'impianto sito in Lecce, S.P. Lecce-Novoli km 4,00 ed è stata iscritta al nr. 34 del Registro Provinciale Utilizzatori Rifiuti;
- la predetta iscrizione è stata più volte rinnovata e modificata, da ultimo con D.D. della Provincia di Lecce nr. 1023 del 13/05/2014, sino al 20.12.2018;
- con la Determinazione Dirigenziale n. 566 del 07/03/2008, la Provincia di Lecce ha autorizzato, ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. N. 152/2006, il sig. Montinari Piero nato a Lecce il 08.03.1967, in qualità di legale rappresentante della Fices S.p.A., alle emissioni in atmosfera rivenienti dagli impianti di estrazione, frantumazione di pietra calcarea e di produzione di conglomerati cementizi e bituminosi, siti in Lecce, al km 4,00 della Strada Provinciale n° 4 Lecce-Novoli, presso le cave denominate "Materdomini" e "Barba" localizzate sui lati opposti della stessa strada;
- con la Determinazione Dirigenziale n. 1112 del 22/05/2012, la Provincia di Lecce ha ulteriormente autorizzato, ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. N° 152/2006, il sig. Montinari Piero, alle emissioni in atmosfera rivenienti dall'attività di messa in riserva e trattamento per il recupero dei rifiuti speciali non pericolosi con codici CER 100102, 100117, 170101, 170102, 170103, 170107, 170302, 170504, 170508, 170802, 170904; attività svolta presso le due cave denominate "Materdomini" e "Barba";
- con la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Lecce n. 156 del 28/01/2010 la società Fices S.p.A. è stata autorizzata, ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. N. 152/2006 e dell'art. 5 del Decreto n.282/CD/A del 21.11.03, a scaricare negli strati superficiali del sottosuolo, mediante trincee di dispersione, le acque meteoriche di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, provenienti dalle coperture e dai piazzali degli impianti di produzione di conglomerati cementizi e bituminosi;
- la società, con nota prot. n. 10163 del 29/01/2013, ha presentato istanza di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico sul suolo delle acque meteoriche provenienti dalle coperture e dai piazzali degli impianti produzione di conglomerati cementizi e bituminosi ai sensi dell'art. 5 del 282/CD/A e dell'art. 113 del D. Lgs. N. 152/2006;
- la Fices S.p.A. è attualmente in possesso del provvedimento di esclusione dall'applicazione delle procedura di V.I.A., ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 16 della L.R. 11/2001, rilasciato con D.D. della Provincia di Lecce nr. 2412 del 15/10/2010;
- lo sportello S.U.A.P./urbanistica con nota del 17/02/2015, ha trasmesso alla Provincia di Lecce, ai sensi dell'art. 4, c. 7, del D. P. R. n° 59/2013, l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale presentata dalla Fices S.p.A. per il rinnovo dei titoli abilitativi di cui all'art. 3, c. 1, lett. a) autorizzazione agli scarichi (per adeguamento al R. R. n. 26/2013), lett. c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera (per la modifica consistente nell'aggiunta di una seconda linea di produzione conglomerati bituminosi) e lett. g) iscrizione nel registro provinciale utilizzatori rifiuti (senza alcuna modifica);
- in ragione di quanto sopra, con nota prot. 10709 del 18.02.2015, il Servizio Attività Produttive ed Economiche della Provincia di Lecce ha trasmesso la predetta istanza a al Servizio Ambiente della Provincia di Lecce chiedendogli di esprimersi, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del DPR 59/2013, circa la completezza della stessa, entro il 4 marzo 2015;
- l'adeguamento al R.R. 26/2013 richiesto si riferisce alle acque meteoriche di prima pioggia e di dilavamento provenienti dalle coperture e dai piazzali dell'opificio per la produzione di conglomerati bituminosi e dello stabilimento per l'estrazione e lavorazione di pietra calcarea nonché di recupero rifiuti (di cui alla D.D. 156 del 28.01.2010), così individuate:

- SCARICO 1 (trincea T3): loc. Barba – uffici, impianto CLS, area di messa in riserva di rifiuti non pericolosi, capannoni ed autofficina;
- SCARICO 2 (trincea T1): loc. Materdomini – impianto per la produzione di conglomerato bituminoso, area di messa in riserva di rifiuti non pericolosi, area di deposito materie prime;
- SCARICO 3 (trincea T2): loc. Materdomini – materiale di cava;
- o il R.R. 26/13 prevede:
  - all'art. 5, commi 1 e 2, la separazione delle acque di prima pioggia o in alternativa il trattamento delle acque in impianti con funzionamento in continuo per le aree impermeabilizzate non ricadenti nel capo II dello stesso;
  - all'art. 10, commi 1 e 4, per le aree a rischio di dilavamento di sostanze pericolose, l'obbligo di separazione delle acque di prima pioggia dalle acque di dilavamento successivo nonché l'obbligo di trattamento separato delle stesse;
- o l'attività svolta nell'area individuata come SCARICO 3 (T2), così come sopra individuata, non rientra tra quelle per le quali c'è il rischio di dilavamento di sostanze pericolose, pertanto, le relative acque meteoriche e di dilavamento sono soggette ai trattamenti di cui all'art. 5 commi 1 e 2;
- o l'attività svolte nelle aree individuate come SCARICO 1 (T3) e SCARICO 2 (T1), così come sopra individuate, rientrano tra quelle per le quali c'è il rischio di dilavamento di sostanze pericolose, secondo quanto previsto dall'art. 8 commi 1 e 2 del R.R. n.26/2013, e, pertanto, le relative acque meteoriche e di dilavamento sono soggette ai trattamenti di cui all'art. 10 commi 1 e 4;
- o in conformità alle disposizioni del R.R. 26/2013, il progetto di adeguamento proposto prevede, per le acque dilavanti le aree individuate come SCARICO 1 (trincea T3) e SCARICO 2 (trincea T1), così come sopra indicate, la separazione delle acque di prima pioggia da quelle di seconda pioggia ed inoltre:
  - le acque di prima pioggia saranno immagazzinate in vasca a tenuta per essere inviate, entro le 48 ore successive alla fine dell'evento meteorico, nella vasca di trattamento acque di seconda pioggia utilizzando una pompa di rilancio;
  - le acque di seconda pioggia saranno sottoposte ad un trattamento di grigliatura, dissabbiatura e disoleazione in continuo;
- o con riferimento alle emissioni in atmosfera:
  - l'attivazione di una seconda linea di produzione di conglomerati bituminosi non comporta una nuova verifica di assoggettabilità a V.I.A., in quanto nella lavorazione saranno utilizzate esclusivamente materie prime vergini, non derivanti dal recupero di rifiuti e la stessa lavorazione non interferirà in alcun modo con le attività di recupero di rifiuti esistenti (la procedura di verifica si è resa necessaria per l'attività di recupero di rifiuti non pericolosi svolta in area di cava);
  - la nuova linea di produzione di conglomerati bituminosi utilizzerà un impianto mobile collocato permanentemente in area stabilita, all'interno della Cava "Materdomini", in adiacenza all'analogo impianto esistente e già autorizzato per le emissioni in atmosfera;
  - l'impianto mobile di produzione di conglomerati bituminosi ha una potenzialità di 140 t/h, è costituito da due semirimorchi, dei quali uno ha una lunghezza totale di 21,4 m, una larghezza di 3 m e un'altezza di 4,3 m, mentre l'altro ha una lunghezza totale di 16,4 m, una larghezza di 3 m e un'altezza di 4,3 m;
  - l'intero impianto mobile di produzione conglomerati bituminosi è costituito dai seguenti componenti:
    1. n. 4 tramogge dosatrici;
    2. n. 4 nastri estrattori;
    3. n. 1 cilindro essiccatore;
    4. n. 1 bruciatore automatico a gasolio;
    5. n. 1 filtro a maniche di tessuto;
    6. n. 1 aspiratore fumi con camino denominato E6;

7. n. 1 elevatore inerti caldi;
  8. n. 1 vaglio vibrante;
  9. n. 1 silo inerti caldi;
  10. n. 1 benna - pesatore;
  11. n. 1 mescolatore capacità 1700 kg/impasto;
  12. n. 1 compressore d'aria;
  13. n. 1 preriscaldatore elettrico;
  14. n. 1 pompa circolazione bitume;
- i dispositivi impiegati per contenere le emissioni sono:
    - a) la completa copertura e carenatura delle tramogge, dei nastri trasportatori, del vaglio vibrante;
    - b) il filtro a maniche per l'abbattimento delle polveri generate dall'essiccazione e dalla movimentazione del materiale inerte;
    - c) l'umidificazione dei cumuli di stoccaggio sui piazzali con impianti fissi di nebulizzazione di acqua;
  - l'unico nuovo punto di emissione convogliata associato all'impianto mobile di produzione conglomerati bituminosi denominato E6 ha una portata di 29.000 m<sup>3</sup>/h, una altezza h di 8,8 m, una sezione di 40 x 40 cm;
  - i punti di emissione e i limiti di emissione assegnati a ciascuno di essi, per tutte le attività svolte presso le cave denominate "Materdomini" e "Barba", sono i seguenti:

Sigla	Unità impianto	Parametro	Valore limite mg/Nm <sup>3</sup>
E1	Conglomerati bituminosi Impianto fisso	Polveri totali	20
		ossidi di azoto	200
		ossidi di zolfo	800
		carbonio organico totale	150
E3	Conglomerati cementizi	Polveri totali	20
E4	Conglomerati cementizi	Polveri totali	20
E5	Emissioni diffuse nelle due cave	Polveri totali	5
E6	Conglomerati bituminosi Impianto mobile	Polveri totali	20
		ossidi di azoto	200
		ossidi di zolfo	800
		carbonio organico totale	150
		I.P.A.	0,1

- o con nota prot. n. 16290 del 12/03/2015, la Provincia di Lecce – Servizio Attività Produttive ed Economiche trasmetteva, al responsabile SUAP – Settore Urbanistico e nell'ambito dell'endoprocedimento di AUA, il provvedimento conclusivo del S.U.A.P. della Provincia di Lecce che recepisce la Determinazione n. 365 del 06.03.2015 del Dirigente del Servizio ambiente della stessa Provincia, efficace dal 11.03.2015 con promemoria relativo agli adempimenti connessi alla conclusione del procedimento da parte del SUAP Comunale;
- o l'art.107, comma 2, del D.Lgs. 267/00 stabilisce: *"spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale"*;
- o l'art.107, comma 3, del medesimo D.Lgs. 267/00 attribuisce ai dirigenti, tra l'altro: *"i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di*

*natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati da leggi, regolamenti, atti di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie”;*

- o con nota prot. n. 0023840 del 27/03/2015, acquisita al protocollo generale del Comune di Lecce in data 31/03/2015 n. 32482, ed inviata anche alla provincia di Lecce, la Prefettura di Lecce, in riscontro, alle richieste dell’ufficio circa le verifiche previste dal D.lgs. n. 159 del 06.09.2011, ribatteva che: *“.....omissis..... Alla Luce di quanto sopra e delle pertinenti e ancora attuali indicazioni fornite dal Dipartimento di P.S. con circolare del 18 dicembre 1998, il citato Dicastero ha pertanto precisato che ^sono esonerate da questo obbligo quelle determinazioni amministrative che solo indirettamente sono suscettibili di produrre effetti sull’attività imprenditoriale quali, ad esempio, i nulla osta, le licenze e le iscrizioni ovvero le autorizzazioni, comunque denominate che, pur necessarie per lo svolgimento di un’attività economicamente apprezzabile, non hanno attinenza all’esercizio di un’impresa^ fra le quali rientrano anche le autorizzazioni ambientali agli scarichi e alle emissioni in atmosfera di cui all’oggetto. Questi ultimi provvedimenti autorizzatori, infatti, essendo unicamente diretti a verificare la conformità tecnica di determinati impianti rispetto a parametri e criteri previsti dalle specifiche normative di tutela ambientale, non vengono in rilievo ai fini della verifica antimafia per la quale – ai sensi del predetto art. 67 comma 1 lett. F) del D.lgs. 159/2011 – assumono rilevanza, come si è sopra detto, esclusivamente i provvedimenti amministrativi necessari per lo svolgimento di attività imprenditoriali.”;*

#### **Tanto premesso e visto:**

- il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- l’atto di Determinazione della Provincia di Lecce – Servizio Ambiente n. 365 del 06/03/2015;
- la Legge 241/90 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 267/2000,
- il Regolamento Regionale n. 26 del 09/12/2013;
- il Piano di Tutela delle Acque della regione Puglia, approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. 677 del 20.10.2009;
- la delibera di G.M. n. 37/13 con cui è stata approvata la regolamentazione delle determinazioni dirigenziali;
- Il D.P.R. n. 59/2013 del 13.03.2013 e la Circolare del Ministero dell’Ambiente prot. n. 49801 del 07.11.2013;
- il D.Lgs. n. 159 del 06.09.2011, codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione e la nota della Prefettura di Lecce prot. n. 0023840 del 27/03/2015.

### **IL DIRIGENTE**

#### **Considerato che:**

- o la Fices S.p.A. è attualmente in possesso del provvedimento di esclusione dall’applicazione delle procedure di V.I.A., ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 del D.Lgs. 152/2006 e dell’art. 16 della L.R. 11/2001, rilasciato con D.D. della Provincia di Lecce nr. 2412 del 15/10/2010;
- o lo sportello S.U.A.P./urbanistica con nota del 17/02/2015, ha trasmesso alla Provincia di Lecce, ai sensi dell’art. 4, c. 7, del D. P. R. n. 59/2013, l’istanza di Autorizzazione Unica Ambientale presentata dalla Fices S.p.A. per il rinnovo dei titoli abilitativi di cui all’art. 3, c. 1, lett. a) autorizzazione agli scarichi (per adeguamento al R. R. n. 26/2013), lett. c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera (per la modifica consistente nell’aggiunta di una seconda linea di produzione conglomerati bituminosi) e lett. g) iscrizione nel registro provinciale utilizzatori rifiuti (senza alcuna modifica);
- o con nota prot. n. 16290 del 12/03/2015, la Provincia di Lecce – Servizio Attività Produttive ed Economiche trasmetteva, al responsabile SUAP – Settore Urbanistico e nell’ambito dell’endoprocedimento di AUA, il provvedimento di conclusione del procedimento n. 50/2015 con esito

favorevole, recendo la Determinazione n. 365 del 06.03.2015 del Dirigente del Servizio ambiente della stessa Provincia, adottando l'AUA ai fini del rilascio e rinnovo dei seguenti titoli abilitativi di cui all'art. 3 comma 1 del citato D.P.R. 59/2013:

- lettera a): autorizzazione agli scarichi sul suolo, di acque reflue industriali e meteoriche di dilavamento ai sensi del D.L.vo 152/2006 e del R.R. n. 26/2013;

- lettera c): autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 del D. Lgs. n° 152/2006;

- lettera g) comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 214 e 216 del D. Lgs. n° 152/2006;

a favore del sig. Montinari Piero, nato a Lecce il 08.03.1967 ed ivi residente alla Via Vittorio Tondi n. 4, in qualità di legale rappresentante della società Fices S.p.A., con sede in Lecce alla Via Novoli, Km 4,00, per l'impianto di estrazione e frantumazione di calcare, di produzione di conglomerati cementizi e di recupero rifiuti inerti presso la cava "Barba" e per l'impianto di estrazione e frantumazione di calcare, di produzione di conglomerati bituminosi e di recupero rifiuti inerti presso la cava "Materdomini", entrambe collocate in Lecce, alla Strada Provinciale n° 4 Lecce-Novoli, al km 4,00;

o **Ritenuto** pertanto che possa darsi luogo al rilascio, a favore della Società Fices S.p.A. con sede in Lecce alla Via Novoli, Km 4,00, dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai fini del rilascio e rinnovo dei seguenti titoli abilitativi di cui all'art. 3 comma 1 del citato D.P.R. 59/2013:

- lettera a): autorizzazione agli scarichi sul suolo, di acque reflue industriali e meteoriche di dilavamento ai sensi del D.L.vo 152/2006 e del R.R. n. 26/2013;

- lettera c): autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 del D. Lgs. N. 152/2006;

- lettera g) comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 214 e 216 del D. Lgs. N. 152/2006;

**Verificato:**

- *La regolarità dell'istruttoria svolta dall'ufficio;*
- *Il rispetto della tempistica prevista dalla legge;*
- *L'idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell'azione amministrativa;*
- *La conformità a leggi, statuto e regolamenti;*

**esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica e per l'effetto**

**DETERMINA**

1. **di rilasciare**, ai sensi dell'art. 4 comma 7 del D.P.R. n. 59 del 13.03.2013, **l'Autorizzazione Unica Ambientale**, ai fini del rilascio e rinnovo dei seguenti titoli abilitativi di cui all'art. 3 comma 1 del citato D.P.R. 59/2013:

- lettera a): autorizzazione agli scarichi sul suolo, di acque reflue industriali e meteoriche di dilavamento ai sensi del D.L.vo 152/2006 e del R.R. n. 26/2013;

- lettera c): autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 del D. Lgs. N. 152/2006;

- lettera g) comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 214 e 216 del D. Lgs. N. 152/2006;

a favore del sig. **MONTINARI PIERO**, nato a Lecce il 08.03.1967 ed ivi residente alla Via Vittorio Tondi n. 4, in qualità di legale rappresentante della società Fices S.p.A., con sede in Lecce alla Via Novoli, Km 4,00, per l'impianto di estrazione e frantumazione di calcare, di produzione di conglomerati cementizi e di recupero rifiuti inerti presso la cava "Barba" e per l'impianto di estrazione e frantumazione di calcare, di produzione di conglomerati bituminosi e di recupero rifiuti inerti presso la cava "Materdomini", entrambe collocate in Lecce, alla Strada Provinciale n. 4 Lecce - Novoli, al km 4,00;

2. **di prendere atto** di quanto contenuto nella nota dello Sportello SUAP della Provincia di Lecce prot. n. 16290 del 12/03/2015 con la quale si chiude con esito favorevole il procedimento di AUA n. 50/2015 recependo termini e condizioni riportati nella determinazione dirigenziale del Servizio Ambiente della Provincia di Lecce n. 365 del 06/03/2015;

3. **di sottoporre** la Società FICES S.p.A. con sede in Lecce alla Via Novoli, Km 4,00 al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni vincolanti:
- a) con riferimento con riferimento all'autorizzazione di cui all'art. 3 comma 1 lett. a) del D.P.R. 59/2013 – **ACQUE METEORICHE** - la Fices S.p.A. è autorizzata a:
- realizzare i previsti interventi di adeguamento al R.R. 26/2013 entro 36 mesi dalla data di rilascio dell'AUA da parte del SUAP comunale;
  - dare comunicazione della realizzazione degli interventi di adeguamento allo Sportello SUAP/Urbanistica di questa A.C. ed al Servizio Ambiente della Provincia di Lecce inviando il certificato di regolare esecuzione degli stessi;
  - scaricare negli strati superficiali del sottosuolo, mediante trincee disperdenti, come da allegate planimetrie, le acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne rivenienti dalle aree individuate come SCARICO 1 (trincea T3) e SCARICO 2 (trincea T1), con le seguenti ulteriori prescrizioni:
    - ✓ ad opere realizzate effettuare il trattamento di depurazione delle acque di prima pioggia, accumulate in vasca a tenuta stagna, entro 48 ore dal termine dell'evento piovoso;
    - ✓ ad opere realizzate rispettare, per le acque di prima pioggia, i limiti allo scarico della tabella n. 4, allegato 5 alla parte III del D.lgs. 152/06. Per le sostanze (oli minerali ed idrocarburi) di cui al punto 2.1 dell'allegato 5 le stesse si intendono assenti se inferiori ai limiti di rilevabilità delle metodiche di rilevamento;
    - ✓ provvedere alla periodica manutenzione dei sistemi di depurazione delle acque meteoriche di prima e seconda pioggia secondo quanto prescritto dalle case costruttrici provvedendo alla sostituzione/pulizia dei filtri e del materiale di consumo, rimuovendo e smaltendo come rifiuti il materiale grigliato, i sedimenti dalle vasche di sedimentazione e l'olio nel comparto di disoleazione;
    - ✓ effettuare lo smaltimento dei rifiuti accumulati all'interno delle vasche secondo quanto previsto dagli articoli n.188, 189, 190 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.; gli oli dovranno essere smaltiti secondo quanto previsto dal D.Lgs. 27.01.92 n. 95 e del D.M. 10.05.96 n. 392;
    - ✓ informare, ai sensi dell'art. 13, comma 6, del R.R. 26/13 il Sindaco, l'Arpa, la ASL competente e la Provincia di Lecce - ufficio Pozzi ed Attingimenti, della localizzazione dello scarico trasmettendo la correlata documentazione cartografica (sistema cartografico WGS 84 fuso 33N). Le zone di rispetto, ai sensi del predetto articolo, devono essere adeguatamente segnalate mediante appositi cartelli indicanti i divieti ed i rischi igienici;
  - scaricare negli strati superficiali del sottosuolo, mediante trincee disperdenti, come da allegate planimetrie, le acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne rivenienti dalle aree individuate come SCARICO 3 (trincea T2) con le seguenti prescrizioni:
    - provvedere alla periodica manutenzione dei sistemi di depurazione delle acque meteoriche di prima e seconda pioggia secondo quanto prescritto dalle case costruttrici provvedendo alla sostituzione/pulizia dei filtri e del materiale di consumo, rimuovendo e smaltendo come rifiuti il materiale grigliato, i sedimenti dalle vasche di sedimentazione e l'olio nel comparto di disoleazione;
    - effettuare lo smaltimento dei rifiuti accumulati all'interno delle vasche secondo quanto previsto dagli articoli n.188, 189, 190 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.; gli oli dovranno essere smaltiti secondo quanto previsto dal D.Lgs. 27.01.92 n. 95 e del D.M. 10.05.96 n. 392;
    - informare, ai sensi dell'art. 7, comma 5, del R.R. 26/13 il Sindaco, l'Arpa, la ASL competente e la Provincia di Lecce - ufficio Pozzi ed Attingimenti, della localizzazione dello scarico trasmettendo la correlata documentazione cartografica (sistema cartografico WGS 84 fuso 33N). Le zone di rispetto,

ai sensi del predetto articolo, devono essere adeguatamente segnalate mediante appositi cartelli indicanti i divieti ed i rischi igienici;

- la società dovrà inviare, al Servizio Ambiente della Provincia di Lecce, entro 60 gg. dal rilascio del provvedimento AUA, le schede tecniche di rilevamento, per ciascuno degli scarichi autorizzati, approvate con Determinazione del Dirigente Servizio Tutela delle Acque 27 giugno 2011, n. 15 e pubblicate nel BURP n. 119 del 28/07/2011;
  - la società dovrà notificare ogni variazione che, successivamente alla data del presente atto, intervenga nel processo depurativo e nell'immissione finale;
- b) con riferimento all'autorizzazione di cui all'art. 3, comma 1, lett. c), del DPR n. 59 del 13.03.2013, - **EMISSIONI IN ATMOSFERA** - la società è autorizzata alle emissioni in atmosfera per gli impianti di estrazione e frantumazione di calcare, di produzione di conglomerati cementizi e di recupero rifiuti inerti presso la cava "Barba" e per gli impianti di estrazione e frantumazione di calcare, di produzione di conglomerati bituminosi e di recupero rifiuti inerti presso la cava "Materdomini", con le seguenti specifiche prescrizioni:
- l'impianto idrico per la umidificazione dei cumuli di stoccaggio dei materiali polverulenti e dei tratti di percorrenza degli automezzi non pavimentati sarà mantenuto sempre in efficienza;
  - i punti di emissione e i limiti di emissione assegnati a ciascuno di essi, per tutte le attività svolte presso le cave denominate "Materdomini" e "Barba", sono i seguenti:

Sigla	Unità impianto	Parametro	Valore limite mg/Nm <sup>3</sup>
E1	Conglomerati bituminosi Impianto fisso	Polveri totali	20
		ossidi di azoto	200
		ossidi di zolfo	800
		carbonio organico totale	150
E3	Conglomerati cementizi	Polveri totali	20
E4	Conglomerati cementizi	Polveri totali	20
E5	Emissioni diffuse nelle due cave	Polveri totali	5
E6	Conglomerati bituminosi Impianto mobile	Polveri totali	20
		ossidi di azoto	200
		ossidi di zolfo	800
		carbonio organico totale	150
		I.P.A.	0,1

- i metodi di analisi e di prelievo devono essere effettuati seguendo le indicazioni dei manuali UNICHIM;
- ai risultati analitici saranno applicati i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione indicati nell'Allegato VI alla Parte Quinta del D. Lgs. N. 152/2006, secondo quanto previsto dall'articolo 271, c. 17 del medesimo Decreto;
- la società farà eseguire da laboratorio chimico abilitato i campionamenti e le analisi di cui sopra almeno una volta all'anno e dovrà trasmettere alla Provincia di Lecce – Servizio Ambiente, al Dipartimento ARPA Lecce, al Servizio di Igiene della AUSL Lecce e al Comune di Lecce – Servizio Ambiente i relativi certificati di analisi;
- la società comunicherà ad ARPA e alle autorità competenti, con almeno 15 giorni di anticipo, le date in cui effettuerà gli autocontrolli delle emissioni;
- la società farà effettuare con frequenza annuale la misurazione del rumore prodotto dall'attività, da parte di un tecnico competente in acustica ambientale iscritto nell'apposito albo;

- la società dovrà compilare e aggiornare il Catasto delle Emissioni Territoriali della Regione Puglia sul sito internet [www.arpa.puglia.it](http://www.arpa.puglia.it), ai sensi della D. G. R. n. 2613 del 28 dicembre 2009;
- la società nel futuro dovrà adeguare l'impianto alle migliori tecnologie disponibili e, anche nel caso di superamenti del limite di emissione, presenterà istanza di adeguamento dell'impianto all'ente

<b>Tipologia 04.04</b>	<b>scorie di acciaieria, scorie provenienti dalla fusione in forni elettrici, a combustibile o in convertitori a ossigeno di leghe di metalli ferrosi e dai successivi trattamenti di affinazione delle stesse</b>		
<b>Provenienza</b>	fonderie di seconda fusione di ghisa e di acciaio, produzione di ferroleghie, industria siderurgica		
<b>Caratteristiche del rifiuto</b>	scorie granulate o in blocchi più dell'80% in peso di SiO <sub>2</sub> , CaO, Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> , MgO, MnO <sub>e</sub> FeO		
<b>Codici CER 2002</b>	[100903]		
<b>Attività di recupero</b>	R13	Messa in riserva nel rispetto delle condizioni tecniche disposte dagli articoli 6 e 7 del D.M. 5 febbraio 1998 così come modificato dal D.M. 5 aprile 2006.	
	R5 - R13	produzione di conglomerati cementizi e bituminosi per l'edilizia e il territorio	
<b>Finalità dell'attività di recupero</b>	conglomerati cementizi e bituminosi per l'edilizia e laterizi nelle forme usualmente commercializzate.		
<b>Quantità annua richiesta</b>	500 t/a	<b>Quantità annua assentita (nel rispetto dei limiti di cui all'allegato 4 al DM 05.02.1998)</b>	500 t/a

competente, ai fini di una nuova autorizzazione;

- il mancato rispetto delle prescrizioni, sopra riportate, comporta l'adozione delle ordinanze previste dall'articolo 278, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 279 del D. Lgs. 152/2006 e la segnalazione alla competente Autorità Giudiziaria;
- c) con riferimento all'autorizzazione di cui all'art. 3, comma 1, lettera g), del DPR n. 59 del 13.03.2013, - **PROCEDURE SEMPLIFICATE** - la Fices S.p.A. è iscritta, ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/2006, al nr. 34 del Registro Provinciale Utilizzatori Rifiuti, per le operazioni di recupero, le tipologie ed i quantitativi di rifiuto di seguito riportati:

<b>Tipologia 07.01</b>	<b>rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché prive di amianto</b>		
<b>Provenienza</b>	attività di demolizione, frantumazione e costruzione; selezione da RSU e/o RAU: manutenzione reti; attività di produzione di lastre e manufatti in fibrocemento		
<b>Caratteristiche del rifiuto</b>	materiale inerte, laterizio e ceramica cotta con eventuale presenza di frazioni metalliche, legno, plastica, carta e isolanti escluso amianto		
<b>Codici CER 2002</b>	[170101] [170102] [170103] [170107] [170802] [170904]		
<b>Attività di recupero</b>	R13	Messa in riserva nel rispetto delle condizioni tecniche disposte dagli articoli 6 e 7 del D.M. 5 febbraio 1998 così come modificato dal D.M. 5 aprile 2006.	
	R13 - R5	messa in riserva di rifiuti inerti [R13] per la produzione di materie prime secondarie per l'edilizia mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate per l'ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea a granulometria idonea e selezionata, con eluato del test di cessione conforme a quanto previsto in allegato 3 al presente decreto [R5]	
	R5 - R13	utilizzo per la realizzazione di rilevati e sottofondi stradali e ferroviari e aeroportuali, piazzali industriali previo trattamento di cui al punto a) (il recupero e subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto [R5])	
<b>Finalità dell'attività di recupero</b>	materie prime secondarie per l'edilizia con caratteristiche conformi all'allegato C della Circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205.		
<b>Quantità annua richiesta</b>	10.000 t/a	<b>Quantità annua assentita (nel rispetto dei limiti di cui all'allegato 4 al DM 05.02.1998)</b>	10.000 t/a

<b>Tipologia 07.06</b>	<b>conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al volo</b>		
<b>Provenienza</b>	attività di scarifica del manto stradale mediante fresatura a freddo; campi di tiro al volo		
<b>Caratteristiche del rifiuto</b>	rifiuto solido costituito da bitume ed inerti		
<b>Codici CER 2002</b>	[170302]		
<b>Attività di recupero</b>	R13	Messa in riserva nel rispetto delle condizioni tecniche disposte dagli articoli 6 e 7 del D.M. 5 febbraio 1998 così come modificato dal D.M. 5 aprile 2006.	
	R5 - R13	produzione conglomerato bituminoso "vergine" a caldo e a freddo	
	R5 - R13	realizzazione di rilevati e sottofondi stradali (il recupero e subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto)	
	R5 - R13	produzione di materiale per costruzioni stradali e piazzali industriali mediante selezione preventiva (macinazione, vagliatura, separazione delle frazioni indesiderate, eventuale miscelazione con materia inerte vergine) con eluato conforme al test di cessione secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto [R5]	
<b>Finalità dell'attività di recupero</b>	conglomerato bituminoso nelle forme usualmente commercializzate. materiali per costruzioni nelle forme usualmente commercializzate.		
<b>Quantità annua richiesta</b>	10.000 t/a	<b>Quantità annua assentita (nel rispetto dei limiti di cui all'allegato 4 al DM 05.02.1998)</b>	10.000 t/a

<b>Tipologia 07.11</b>	<b>pietrisco tolto d'opera</b>		
<b>Provenienza</b>	manutenzione delle strutture ferroviarie		
<b>Caratteristiche del rifiuto</b>	pietrisco tolto d'opera costituito da roccia silicea e cristallina o calcare per circa il 70%, con sabbia e argilla per circa il 30%		
<b>Codici CER 2002</b>	[170508]		
<b>Attività di recupero</b>	R13	messa in riserva di rifiuti inerti con separazione delle frazioni indesiderate e della eventuale frazione metallica per sottoporla all'operazione di recupero nell'industria metallurgica e per sottoporre la frazione inerte alle seguenti operazioni di	
	R5 - R13	recupero nell'industria della produzione di conglomerati cementizi	
	R5 - R13	frantumazione, macinazione ed omogeneizzazione e integrazione con materia prima inerte nell'industria lapidea	
	R5 - R13	formazione di rilevati, sottofondi stradali e piazzali industriali (il recupero e subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto)	
<b>Finalità dell'attività di recupero</b>	conglomerati cementizi nelle forme usualmente commercializzate;. cemento nelle forme usualmente commercializzate..		
<b>Quantità annua richiesta</b>	2.500 t/a	<b>Quantità annua assentita (nel rispetto dei limiti di cui all'allegato 4 al DM 05.02.1998)</b>	2.500 t/a

<b>Tipologia 07.14</b>	<b>detriti di perforazione</b>		
<b>Provenienza</b>	attività di trivellazione pali di fondazione su terreno vergine; ricerca e coltivazione idrocarburi su terra e in mare; ricerca e coltivazione geotermica; perforazioni per ricerche e coltivazioni minerarie in generale; perforazioni geognostiche di grande profondità; perforazioni per pozzi d'acqua		
<b>Caratteristiche del rifiuto</b>	detriti con presenza di acqua/bentonite, di acqua/bentonite/barite, di olio/organo-smectiti/barite contenenti idrocarburi in concentrazioni inferiori a 1000 mg/kg sul secco, IPA < 10 ppm		
<b>Codici CER 2002</b>	[170504]		
<b>Attività di recupero</b>	R13	Messa in riserva nel rispetto delle condizioni tecniche disposte dagli articoli 6 e 7 del D.M. 5 febbraio 1998 così come modificato dal D.M. 5 aprile 2006.	

	R5 - R13	utilizzo per copertura di discariche per RSU; la percentuale di rifiuto utilizzabile in miscela con la materia prima non dovrà essere superiore al 30% in peso; (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto)	
<b>Quantità annua richiesta</b>	100 t/a	<b>Quantità annua assentita (nel rispetto dei limiti di cui all'allegato 4 al DM 05.02.1998)</b>	100 t/a

<b>Tipologia 07.25</b>	<b>terre e sabbie esauste di fonderia di seconda fusione dei metalli ferrosi</b>		
<b>Provenienza</b>	fonderie di seconda fusione di ghisa e di acciaio		
<b>Caratteristiche del rifiuto</b>	sabbie e terre refrattariemiscelate con leganti inorganici (argille) e/o organici(resine furaniche, fenoliche e isocianati) il contenuto massimo di fenolo sul rifiuto tal quale è pari a 200 ppm;rifiuti di forme ed anime		
<b>Codici CER 2002</b>	[100910] [100912] [161104]		
<b>Attività di recupero</b>			
	R5 - R13	produzione conglomerati bituminosi	
<b>Finalità dell'attività di recupero</b>	conglomerati bituminosi nelle forme usualmente commercializzate.		
<b>Quantità annua richiesta</b>	3.000 t/a	<b>Quantità annua assentita (nel rispetto dei limiti di cui all'allegato 4 al DM 05.02.1998)</b>	3.000 t/a

<b>Tipologia 07.31bis</b>	<b>terre e rocce di scavo</b>		
<b>Provenienza</b>	industria agroalimentare in genere e industria laniera		
<b>Caratteristiche del rifiuto</b>	rifiuto costituito da terriccio con eventuali parti vegetali e sostanze organiche; parti di fibra di lana		
<b>Codici CER 2002</b>	[170504]		
<b>Attività di recupero</b>	R13	Messa in riserva nel rispetto delle condizioni tecniche disposte dagli articoli 6 e 7 del D.M. 5 febbraio 1998 così come modificato dal D.M. 5 aprile 2006.	
	R5 - R13	formazione di rilevati e sottofondi stradali (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto ad esclusione del parametro COD) [R5]	
<b>Quantità annua richiesta</b>	15.000 t/a	<b>Quantità annua assentita (nel rispetto dei limiti di cui all'allegato 4 al DM 05.02.1998)</b>	15.000 t/a


<b>Tipologia 13.01</b>	<b>ceneri dalla combustione di carbone e lignite, anche additivati con calcare e da cocombustione con esclusione dei rifiuti urbani ed assimilati tal quali</b>		
<b>Provenienza</b>	centrali termoelettriche		
<b>Caratteristiche del rifiuto</b>	e generalmente composto dall'80% circa di ceneri volanti e dal 20% circa di ceneri pesanti; costituito da silicati complessi di alluminio, calcio e ferro, sostanza carboniosa incombusta (2?10%); PCDD in concentrazione non superiore a 2,5 ppb; PCB, PCT < 25 ppm		
<b>Codici CER 2002</b>	[100102] [100117]		
<b>Attività di recupero</b>	R13	Messa in riserva nel rispetto delle condizioni tecniche disposte dagli articoli 6 e 7 del D.M. 5 febbraio 1998 così come modificato dal D.M. 5 aprile 2006.	
	R5 - R13	produzione di conglomerati cementizi: le ceneri vengono miscelate agli altri materiali, a freddo, e nella fase di preparazione del manufatto finale	
<b>Finalità dell'attività di recupero</b>	conglomerati cementizi nelle forme usualmente commercializzate.		
<b>Quantità annua richiesta</b>	3.000 t/a	<b>Quantità annua assentita (nel rispetto dei limiti di cui all'allegato 4 al DM 05.02.1998)</b>	3.000 t/a


- con le seguenti ulteriori condizioni e prescrizioni:
- La capacità annua di recupero dell'impianto è di 44.100 tonnellate, mentre le quantità massime recuperabili annualmente per ciascuna tipologia di rifiuto sono quelle sopra riportate;


- La capacità istantanea di messa in riserva dei materiali da recuperare è determinata, così come risulta dalla D.D. 2412/2010 di esclusione dalla procedura di VIA, in 15.330 tonnellate, ripartite tra il sito di località "Materdomini" (6.000 t) e il sito di località "Barba" (9.330 t);
- l'attività di messa in riserva [R13] deve essere effettuata nel rispetto delle norme tecniche individuate nell'art. 6 e nell'allegato 5 del D.M. 05.02.1998 e s.m.i.;
- ai sensi dell'art. 6 comma del citato D.M 05.02.1998, per i rifiuti di cui all'allegato 1, suballegato 1, il passaggio, fra i siti adibiti all'effettuazione dell'operazione di recupero "R13 - messa in riserva", è consentito esclusivamente per una sola volta ed ai soli fini della cernita o selezione o frantumazione o macinazione o riduzione volumetrica dei rifiuti;
- l'attività di recupero R5 di cui ai punti 07.01.3 lett. c), 07.06.3 lett. b), 07.11.3 lett. d), 07.31bis.3 lett. c), si concretizzerà solo in caso di realizzazione diretta da parte della Coricciati Donato s.r.l. di rilevati e sottofondi (previo test di cessione);
- prima di effettuare l'attività di recupero R5 di cui ai predetti punti 07.01.3 lett. c), 07.06.3 lett. b), 07.11.3 lett. d), 07.31bis.3 lett. c), la società dovrà trasmettere, anche a mezzo fax, al Servizio Ambiente della Provincia di Lecce:
  1. risultati del test di cessione, eseguito secondo il metodo di cui all'allegato 3 del D.M. 05/02/1998, rilasciati da laboratorio autorizzato. Il campione rappresentativo dovrà essere prelevato da personale del laboratorio di analisi ed il referto dovrà riportare il luogo di campionamento ed il responsabile dello stesso;
  2. relazione tecnica nella quale dovranno essere indicati: la data di inizio e di fine dell'intervento, il luogo di recupero del rifiuto (tracciato/area presso cui il rifiuto sarà effettivamente riutilizzato). Alla relazione dovranno essere allegate le planimetrie del luogo di recupero.
  3. A conclusione di ciascun intervento, la società dovrà trasmettere alla Provincia rendiconto dell'attività svolta (indicazione dei quantitativi di rifiuti effettivamente recuperati) accompagnato, nelle more dell'effettiva entrata in vigore del SISTRI, da copia dei FIR;
- la società dovrà comunicare alla Provincia di Lecce ogni variazione che intervenga nella persona del titolare e/o legale rappresentante e così ogni modifica e/o variazione che per qualsiasi causa intervenga nelle proprietà e/o gestione dell'impianto e/o nell'esercizio dell'attività;
- la società dovrà comunicare al Servizio Ambiente e Tutela Venatoria della Provincia di Lecce, entro il mese di aprile di ciascun anno, i dati relativi alle quantità ed ai tipi di rifiuti recuperati e smaltiti nell'anno solare precedente;
- la società dovrà provvedere, in conformità alla normativa vigente in materia, alle comunicazioni al sistema informativo SISTRI (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti) istituito dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed alle relative comunicazioni;
- la società dovrà effettuare, entro il mese di aprile di ogni anno, il pagamento dei diritti d'iscrizione e per i controlli periodici, determinato in relazione alle attività ed alle quantità di rifiuti presumibili da trattare nell'anno in corso, ai sensi e nei termini di cui al D.M.A. n. 350 del 21.07.1998, ed inviare copia della ricevuta al Servizio Ambiente e Polizia Provinciale. Il mancato o il ritardato pagamento del diritto annuale d'iscrizione comporta automaticamente la sospensione "ope legis" della Ditta dal Registro Provinciale, senza che si renda necessario alcun provvedimento dichiarativo o costitutivo. Integra il reato di cui all'art. 256, comma 1, del D. Lgs. 152/06 la continuazione da parte di un'impresa dell'attività di recupero dei rifiuti dopo la scadenza del termine previsto per il pagamento senza che questo sia avvenuto;
- la presente determinazione non vale quale certificato d'iscrizione nel Registro Provinciale, che potrà essere richiesto con apposita istanza;
- la società nell'espletamento delle attività di recupero dei rifiuti dovrà scrupolosamente attenersi all'osservanza di tutta la normativa vigente in materia di tutela ambientale;

- La società dovrà rispettare, nell'espletamento della propria attività, tutte le prescrizioni e condizioni dettate dalla D.D. della Provincia di Lecce 2412/2010 di conclusione del procedimento di verifica di assoggettabilità a V.I.A.;
  - per ogni modifica dell'attività o dell'impianto il gestore dovrà procedere ai sensi dell'art. 6 del DPR 59/13;
4. **dare atto** che questo Settore si riserva il diritto, ai sensi dell'art. 5, c. 5, del D.P.R. 59/13 di imporre il rinnovo o la revisione delle prescrizioni della presente autorizzazione prima della sua scadenza se:
    - richiesto dalla Provincia di Lecce e/o da altra autorità competente;
    - le prescrizioni stabilite impediscono o pregiudicano il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di programmazione e pianificazione di settore;
    - è richiesto da nuove disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali;
  5. **di fare** salve le autorizzazioni e le prescrizioni di competenza di altri Enti derivanti dalla legislazione vigente;
  6. **dare atto** che la mancata osservanza delle disposizioni di cui alla presente determinazione e di ogni altra norma di legge e regolamento in materia nonché, di disposizioni emanate dall'Autorità amministrativa, non espressamente richiamate dal presente provvedimento, comporterà l'adozione dei provvedimenti di revoca o sospensione di cui al D.lgs. n. 152/2006 e l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo V del succitato decreto;
  7. **dare atto** che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari ad anni quindici (15) dalla data di adozione del presente provvedimento e si intende rilasciata con salvezza dei diritti di terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, in conseguenza il titolare dell'autorizzazione viene ad assumere la piena ed esclusiva responsabilità per quanto riguarda i diritti di terzi. La società dovrà richiedere, ai sensi dell'art 5, c. 1, del D.P.R. n. 59/2013, almeno sei mesi prima della scadenza il rinnovo del provvedimento di A. U. A., inviando all'autorità competente, tramite il SUAP del Comune di Lecce, un'istanza corredata dalla documentazione aggiornata di cui all'art. 4, comma 1; a tal fine, ai sensi del c. 2, è consentito far riferimento alla documentazione già in possesso dell'autorità competente qualora le condizioni d'esercizio, o comunque le informazioni in essa contenute, siano rimaste immutate;
  8. **dare atto** che il presente provvedimento non costituisce titolo abilitativo sotto il profilo urbanistico – edilizio;
  9. **dare atto** che il presente provvedimento dovrà essere trasmesso:
    - a) Alla società FICES S.p.A., con sede in Lecce alla via Novoli Km 4,00 nella persona del suo Legale Rappresentante sig. Piero MONTINARI;
    - b) Al Settore Ambiente di questa Amministrazione Comunale, via Lombardia n. 7 – Lecce;
    - c) Alla Provincia di Lecce – Servizio Attività Economiche e Produttive, via Umberto I° n.13 - Lecce;
    - d) Alla Provincia di Lecce – Servizio Ambiente e Tutela Venatoria, via Umberto I° n.13 - Lecce;
    - e) Alla ASL Lecce – Dipartimento di Prevenzione - Servizio SISP, viale Don Minzoni n. 08 - Lecce;
    - f) All'Arpa Puglia Dipartimento di Lecce, via Miglietta n. 02 - Lecce;
    - g) Alla Polizia Provinciale, Zona Industriale - Lecce;
  10. **dare atto** che l'Arpa Puglia, come anche richiesto nell'atto di Determinazione della Provincia di Lecce n. 365 del 06/03/2015, avrà cura di effettuare i controlli di parte pubblica sulle emissioni ai camini dell'impianto, con periodicità almeno biennale e almeno un campionamento annuale sulle acque reflue industriali depurate, trasmettendo i campionamenti alla Provincia di Lecce Servizio Ambiente, Alla ASL Lecce ed al Comune di Lecce Settore Ambiente;

11. **dare atto** che gli estremi del presente atto dovranno essere pubblicati nella sezione trasparenza del sito internet dell'Ente ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33;
12. **dare atto** che Il presente provvedimento non prevede impegno di spesa;
13. **dare atto** che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR ai sensi di legge entro 60 gg dalla trasmissione dell'atto stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg dalla data di pubblicazione.







F.TO  
 IL DIRIGENTE  
 SETTORE PIANIFICAZIONE E  
 SVILUPPO DEL TERRITORIO  
 Arch. Luigi MANIGLIO

F.TO  
 IL DIRIGENTE  
 SETTORE AMBIENTE  
 Arch. Fernando BONOCUORE

*La presente copia informatica, è conforme al documento originale ai sensi del D.lgs. n. 82/2005.  
 Il corrispondente documento originamente firmato è conservato negli Archivi del Comune di Lecce  
 – Settore Pianificazione Sviluppo del Territorio.*



Comune di Lecce

**DETERMINAZIONE ORIGINALE**

**SETTORE: Settore Pianificazione e sviluppo del territorio**

**Dirigente: Arch. LUIGI MANIGLIO**

**Raccolta particolare del servizio**

**N° DetDS 00036/2015-CDR XIV del 07/05/2015**

**Raccolta generale della Segreteria Generale**

**N° 00966-2015 del 07/05/2015**

**OGGETTO: Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa a: scarico di acque reflue/meteoriche, emissioni in atmosfera ed iscrizione nel registro provinciale degli utilizzatori per impianto di frantumazione pietre e minerali impianti siti in Lecce in località "Barba" e "Materdomini" – richiedente società FICES S.p.A.**

---

**ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

Visti gli atti d'ufficio, si attesta che la presente determinazione sarà pubblicata all'Albo pretorio online del Comune di Lecce per quindici giorni consecutivi dal 07/05/2015 al 21/05/2015 .

---

**ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'**

Il Sottoscritto ARCH. LUIGI MANIGLIO

in qualità di DIRIGENTE,

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n° 966 , composta da n° 18 fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N°82/2005.

Lecce, li 11 MAG. 2015

Firma e Timbro dell'Ufficio  
**DIRIGENTE U.**  
**SETTORE URBANIST.**  
Arch. Luigi Maniglio